

**Dott Saverio PANZICA**

*Dirigente AAPIT*



**SISTEMI LOCALI E DISTRETTI NEL CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE**

*I sistemi locali del lavoro*

*Sistemi locali del lavoro: ISTAT 1981,1991; art.1, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Delibera CIPE dell'8 marzo 2001; Delibera CIPE del 3 maggio 2001 (nota a pie di pagina)*

I Sistemi Locali del Lavoro rappresentano una dimensione del territorio intermedia a quelle individuate dai confini comunali e provinciali, che trae origine dalla considerazione degli spostamenti giornalieri per motivi di lavoro degli individui. Tale struttura si fonda essenzialmente sul complesso di relazioni umane i cui confini non sono fisici, ma di tipo spazio (luogo di lavoro e di residenza)-temporale (tempo impiegato per gli spostamenti). L'individuazione dei sistemi locali del lavoro, sulla base dei dati censuari della popolazione, è stata effettuata dall'ISTAT per la prima volta nel 1981 e poi nel 1991.

Previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'ISTAT, che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizza-

zione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo. Fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

**I Distretti Industriali** art. 36 della Legge, n. 317/91; art 6 c. 8 Legge, n. 140/ 1999

Sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

**Distretti industriali** i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

Titolo II, capo III, del decreto legislativo 112/98, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati

**Sistemi Turistici Locali** art. 5 L.135/2001

Art.5 L.135/01(artt.17-22 e capo IX D.lvo 112/98; capo V titolo II artt. 30,31,34 D.lvo 267/00)

Si definiscono sistemi turistici locali

*“i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e del-*

*l'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate”.*

Il legislatore non ha imposto obblighi alle regioni, in quanto il turismo non rientra né tra le materie di competenza esclusiva dello stato né tra quelle concorrenti (art.117 Costituzione modificato con L.c. n.3/2001 e L. 131/2003)

Il STL si può definire come un sistema di offerta territorialmente circoscritto, coincidente con un'area ad alta densità di risorse culturali e ambientali e caratterizzato da un elevato livello di articolazione, qualità e integrazione dei servizi, turistici e culturali, rivolti all'utenza e da un marcato sviluppo delle filiere produttive collegate.

La volontà del legislatore è quella di favorire un approccio sistemico al turismo, promuovendo modelli aggregativi su scala locale.

I STL nascono dal basso, sono una costruzione politico-istituzionale che non ha vincoli predefiniti sul piano geografico o del diritto amministrativo.

Si inseriscono nel solco dei “programmi complessi”, in continuità con le esperienze susseguites in Italia in ambito urbanistico sin dai PRU (Programmi di Recupero Urbano), avviati nel biennio 1990–1992, ed economico-territoriale; i “patti territoriali” impostati dal CNEL Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro) a metà degli anni Novanta. Pertanto le linee-guida di attuazione dell'art. lasciano agli enti locali il compito di autoregolarsi.

Lo scopo di questa definizione è operativo. Organizzare, gestire e promuovere beni e servizi turistici, che fanno rete sia a livello di costruzione dell'offerta locale

sia a livello di connessione con il mercato globale. Beni e servizi visibili e distinguibili nei mercati turistici, espressione della “marca” Italia.

Un antecedente dell'STL è il “club di prodotto” proposto dall'ENIT. Il “club di prodotto” identifica un insieme di attrattive locali che esprimono il “genius loci” e lo inseriscono in una rete di servizi promossi e regolati dalla collaborazione tra enti locali e aziende del ricettivo, agiscono come un'impresa collettiva. Di qui, ad esempio, il club di prodotto delle città d'arte.

Anche gli itinerari enogastronomici, istituiti nel 1999, identificano in un settore della “cultura materiale”, territorialmente definita, come “attrattiva principale”, a cui si aggiungono servizi specificanti e facilitanti

L'integrazione sistemica dei fattori dello sviluppo locale, attuata dagli stakeholder per creare nuovi modelli organizzativi e migliorare l'offerta locale, è talvolta intesa come attività a tavolino di alcuni “gruppi lobbystici” impegnati a intercettare esclusivamente risorse pubbliche. Tra questi ultimi, rientra il caso dei “parchi letterari” promossi dal TCI e dalla Fondazione Ippolito Nievo. Si tratta di un approccio presente con gli itinerari turistico-culturali dello IASM (Istituto assistenza sviluppo del mezzogiorno) a metà degli anni Ottanta e poi ripreso e corretto con i “giacimenti culturali” della legge De Michelis-Gullotti 1986-1987. Si costruiscono a tavolino progetti a forte contenuto estetico e poco turistico. Essi non innovano perché non prevedono l'approccio sistemico.

In linea generale, i STL si differenziano dai distretti industriali del made in Italy, perché il luogo di produzione e

quello di consumo coincidono, per cui i fattori socio-territoriali assumono una rilevanza primaria nella formazione dell'esperienza turistica. Occorre aggiungere che il miglioramento continuo ispirato dai principi di "qualità totale" in un servizio turistico può essere annullato o ridimensionato dalla mancanza di qualità sociale (la qualità deve esistere nel territorio attraverso: servizi, ambiente, infrastrutture).

L'analisi dei vari programmi avviati durante gli anni Novanta – dai Programmi di Recupero Urbano (PRU) ai Patti territoriali, dai parchi letterari ai Programmi di Recupero Urbano per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), dai contratti d'area ai progetti di fattibilità, dalla legge di finanziamento per il Giubileo al di fuori del Lazio, dall'esperienza dell'Imprenditoria giovanile fino alla stessa 488, dalla legge Ronchey (già prima la legge De Michelis- Gullotti sui giacimenti culturali)– individua in modo diretto o indiretto negli enti locali, territoriali e funzionali, le forze che hanno la missione di integrare in modo flessibile la domanda locale di imprenditorialità collegabile all'industria dell'ospitalità.

Gli enti locali, funzionali o territoriali, sono i metamanager dell'industria dell'ospitalità

Il STL è un organismo biologico che evolve, superando le crisi attraverso il riposizionamento dell'offerta. Non è collegato ai vecchi modelli sociogeografici alla Miossec-Butler, per i quali una località turistica è destinata a decadere, schiacciata dai flussi dei turisti che congestionano l'area fino al suo probabile deterioramento, ma al modello del "turismo alternativo programmato" e al "turismo di massa sostenibile", nei quali l'intensità dei flussi è regolata in funzione dello sviluppo sostenibile (Costa, 2001).

Pochi distretti e improntati a criteri di eccellenza, come è successo per il made in Italy. Le politiche possono aiutare la formazione del capitale sociale con incentivi selettivi rivolti a pratiche spaziali di eccellenza.

Progetti di marketing territoriale con finalità turistiche, volti a richiamare capitali nelle aree di destinazione allo scopo di favorire “patti territoriali”.

Ormai è presente nella coscienza collettiva degli operatori turistici che le risorse primarie (l'arte, la cultura e, seppur in fase calante, il clima e il mare) connotano il turismo verso l'Italia e che, laddove si sviluppa un adeguato sistema turistico “a rete”, in cui l'intreccio tra le risorse e i modelli organizzativi è molto stretto, si rivitalizzano le molteplici funzioni dell'offerta attraendo quote crescenti di una domanda sempre più motivata.

Le Regioni, dal marzo 2001 ad oggi, hanno adottato orientamenti e linee di azione assai diverse fra di loro, in materia di STL, dando luogo ad un panorama nazionale quanto mai variegato e disomogeneo, per quanto attiene le norme, le procedure nonché le concrete attuazioni. Volendo provare a schematizzare le differenti situazioni e posizioni, sulla base degli orientamenti manifestati e degli atti fin qui prodotti, nell'analisi che segue le diverse Regioni vengono riunite in gruppi omogenei.

- Il primo gruppo individuato riunisce cinque Regioni che non hanno recepito l'art. 5 né intendono farlo: Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lombardia; regioni che hanno un'organizzazione turistica più evoluta e consolidata, strutturata in ambiti territoriali turisticamente rilevanti o in unioni di prodotto, le quali reputano non

necessario produrre nuove leggi regionali di settore, in molti casi considerando la L.135 sostanzialmente superata dalla Riforma del titolo V della Costituzione e/o la propria organizzazione del tutto coerente e compatibile con quanto previsto dalla stessa legge.

- Un secondo gruppo è composto da quelle Regioni che, pur non avendo ancora recepito l'art.5 della L.135/2001, si dichiarano o si dimostrano orientate a procedere in questa direzione: Campania, Lazio, Molise, Calabria

- In un terzo gruppo Regioni che hanno già recepito l'art.5 della legge 135/2001, ma che devono ancora perfezionare, attraverso un regolamento, la disciplina del settore: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia. La Sardegna declina il tema in maniera originale prevedendo che vi sia un Sistema Turistico Regionale, una sorta di cabina di regia a livello centrale, ed eventualmente Sub Sistemi Territoriali, in un numero massimo di 8 (delibera Giunta luglio 93).

- Dell'ultimo e quarto gruppo fanno parte le tre Regioni che hanno già formalmente riconosciuto i STL, sia pure secondo modalità e procedure del tutto disomogenee fra loro: Marche, Umbria e Veneto.

La Regione Marche ha proceduto ( con un atto deliberativo di Giunta ) all'approvazione delle linee di indirizzo per il riconoscimento dei STL, fin dal marzo 2002.

La Regione Umbria ha recepito l'art.5 della L.135 con legge del novembre 2001, dopo circa un anno ha proceduto all'emanazione di un regolamento attuativo, modificato nel luglio 2003, contenente le procedure e le modalità per il riconoscimento dei S.T.L. Oggi sono otto i STL costituiti su iniziativa di Enti Locali e soggetti privati e già riconosciuti ed operanti.

La Regione Veneto, nel “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo”, ha suddiviso il territorio regionale in 14 ambiti territoriali.

***NORME DI RECEPIMENTO REGIONALI STL***

- ABRUZZO n. 17 / 17-05-2004 Sistemi turistici locali
- BASILICATA Art.25 n. 7 / 04-02-2003
- LIGURIA Artt. 1-9-11-13 n.14 /10-08-2004
- MARCHE artt. n. 22 / 22-10-2001
- PIEMONTE art. 4 n. 18 / 08-07-1999
- PUGLIA artt.5-7 n. 1 / 11-02-2002
- SARDEGNA delibera di Giunta luglio 1993
- SICILIA artt. 6-7 n. 10 / 15-09-05 DT
- UMBRIA artt.da 1 a 5,7,8,11n.29 19-11-01
- VENETO n. 33 / 04-11-2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

